

# Consiglio di Bacino PadovaSud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

## **DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI BACINO PADOVA Sud N. 5 DEL 29/11/2023**

**OGGETTO: Proposta all'Assemblea del Consiglio di Bacino  
di approvazione del Regolamento per il funzionamento  
dell'Assemblea del Consiglio di Bacino**

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 29 (ventinove) del mese di novembre alle ore 16.30, regolarmente convocato, si è riunito il Comitato di Bacino Padova Centro.

Sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

<b>PRESIDENTE</b>	<b>Lucia Pizzo</b>	<b>P</b>
<b>Comune di Maserà di Padova</b>	<b>Gabriele Volponi</b>	<b>P</b>
<b>Comune di Arqua' Petrarca</b>	<b>Luca Callegaro</b>	<b>P</b>
<b>Comune di Due Carrare</b>	<b>Alice Carpanese</b>	<b>P</b>
<b>Comune di Correzzola</b>	<b>Mauro Fecchio</b>	<b>P</b>
<b>Comune di Carceri</b>	<b>Tiberio Businaro</b>	<b>P</b>
<b>Comune di Barbona</b>	<b>Francesco Peotta</b>	<b>P</b>

Presiede il Comitato la dott.ssa Lucia Pizzo.

Assiste l'avv. Laura Salvatore, Direttore f.f. del Consiglio di Bacino Padova Sud.

Il Presidente del Comitato, constatato il numero legale degli intervenuti e delle quote di partecipazione, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## **IL COMITATO DI BACINO PADOVA SUD**

### **PREMESSO CHE:**

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss. mm. e ii. nella parte quarta disciplina, agli artt. 199 e seguenti, il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;

- l'art. 2 comma, 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del Decreto legislativo n. 152/2006 entro il 31 dicembre 2010, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito;

- con successive proroghe (Decreto Legge 225/2010, art. 1; DPCM 25 marzo 2011; Decreto Legge 216/2011, art. 13) il termine stabilito dal citato art. 2, comma 186- *bis*, è stato da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2012;

- nel frattempo la Regione Veneto, con Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "*Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009. n. 191*", ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino, che eserciteranno la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale;

- ai sensi della Legge regionale 52/2012, modificata dapprima dalla Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e successivamente dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i bacini territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino;

- in particolare l'art. 3 della Legge Regionale 52/2012, che stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali esercitano in forma

associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino; i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;

- nell'allegato A della deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 13 del 21 gennaio 2014, attuativa della L.R. n. 52/2012, sono stati individuati i bacini per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, tra i quali rientra il Bacino Padova Sud;

**VISTA** la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Padova Sud" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, stipulata in formato elettronico con Repertorio n. 2766 degli atti del Segretario generale del Comune di Piove di Sacco in data 16 giugno 2016.

#### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Padova Sud n. 1 del 16/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano eletti i 6 componenti del *Comitato di Bacino*;

- la deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Padova Sud n.2 del 16/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "*Elezione del Presidente del Consiglio di Bacino*".

**CONSIDERATO** che, per effetto delle richiamate deliberazioni di Assemblea, risulta titolato e attivo l'organo esecutivo dell'Ente tenuto a dare piena operatività al nuovo soggetto.

#### **RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. n. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*", nella parte IV, stabilisce il riparto delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali in materia di gestione dei rifiuti e, agli artt. 199 e seguenti, disciplina il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale;

- l'art. 3-bis del D.L. n. 138/11, che assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi;

- il citato art. 3-bis, segnatamente al comma 1-bis, che attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le "*funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]*";

- la Legge della Regione Veneto n. 52/2012 recante "*Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009. n. 191*", che ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino che esercitano la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale;

#### **RICORDATO CHE:**

- ai sensi della Legge Regionale n. 52/2012, modificata dapprima dalla Legge Regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e successivamente dalla Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i bacini territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di

organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino;

- in particolare, l'art. 3 della Legge Regionale n. 52/2012 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino; i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;

- in ragione dei suddetti principi di autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, si rende necessario provvedere ad adottare il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea del Consiglio di Bacino;

**DATO ATTO** altresì che la presente proposta verrà presentata all'Assemblea del Consiglio di Bacino, per la successiva approvazione.

Tutto ciò premesso e ritenuto;

**VERIFICATA** la validità dell'adunanza;

**A VOTI** espressi in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:

<b>componenti presenti:</b>	n.7
<b>componenti assenti:</b>	nessuno
<b>voti favorevoli:</b>	<b>n. 7</b>
<b>voti contrari:</b>	nessuno
<b>astenuiti:</b>	nessuno.

### **DELIBERA**

1. di richiamare quanto esposto in premessa quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di adottare e di proporre all'Assemblea del Consiglio di Bacino, per la successiva approvazione, il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea del Consiglio di Bacino ( Allegato A);
3. di dichiarare, attesa l'urgenza, **con separata votazione** espressa nelle forme di legge, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art.134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
dott.ssa Lucia Pizzo

Firmato digitalmente da: Lucia Pizzo  
Organizzazione: COMUNE DI PIOVE DI SACCO/80009770282  
Data: 29/12/2023 10:44:31

**IL SEGRETARIO VE**  
dott.ssa Laura



**LAURA**  
**SALVATORE**  
**COMUNE DI**  
**PIADOVA**  
22.12.2023  
20:28:56  
GMT+02:00

# Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

## **Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea del Consiglio di Bacino**

### **INDICE**

Art. 1. CONVOCAZIONE

Art. 2. ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI

Art. 3. PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

Art. 4. VALIDITA' DELLA SEDUTA

Art. 5. SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 6. VERBALIZZAZIONE

Art. 7. SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA DI BACINO

Art. 8. SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA

Art.9 ENTRATA IN VIGORE

# Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

## **Art. 1. CONVOCAZIONE**

### **1. Iniziativa**

a) L'iniziativa della convocazione spetta al Presidente e, in caso di suo impedimento o assenza, anche al Vice Presidente o consigliere delegato dal Presidente ai sensi dell'art 14 comma 5 della convenzione costituiva del Consiglio di Bacino. Nello stabilire la data della seduta, il Presidente deve tenere conto delle eventuali indicazioni dei componenti circa la cadenza e l'orario delle sedute.

b) La convocazione può essere anche chiesta al Presidente o da tre componenti o dall'organo di Revisione economico-finanziaria.

c) La richiesta dovrà indicare gli argomenti da trattare e la motivazione dell'eventuale urgenza. Il Presidente deve convocare l'Assemblea entro cinque giorni dalla richiesta, salvo l'urgenza.

### **2. Ordine del giorno**

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle sedute, avute presenti le proposte dei componenti. L'oggetto indicato ai singoli punti deve risultare sufficientemente chiaro, salvo il caso di proposte di provvedimenti che, per loro natura, richiedono particolare riservatezza.

### **3. Termini e modalità di recapito dell'avviso di convocazione**

a) L'avviso di convocazione è recapitato ai rappresentanti dell'Assemblea ed all'organo di Revisione economico-finanziaria all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato per iscritto alla Direzione del Consiglio di Bacino Padova Sud.

b) L'avviso deve pervenire entro il termine di cinque giorni di calendario prima della seduta.

c) In caso di motivata urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore utili. L'urgenza non può essere invocata per le sedute da convocare per l'esame degli atti fondamentali.

d) L'avviso deve essere recapitato, con le modalità e nel rispetto del termine indicati alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, anche all'organo di Revisione economico-finanziaria.

### **4. Giustificazione delle assenze**

Il componente deve comunicare la propria impossibilità a partecipare alla seduta. La comunicazione può essere rivolta, anche a mezzo telefono, al Presidente o, in sua assenza, al Vice Presidente o al Direttore. Quest'ultimo deve informare tempestivamente il Presidente. La giustificazione dell'assenza deve essere presentata anche dall'organo di Revisione economico-finanziaria nel caso di sedute convocate per l'esame degli atti fondamentali, ovvero nei quali la sua partecipazione è richiesta. Il Presidente deve dare comunicazione, all'inizio della seduta, delle comunicazioni di motivata assenza ricevute delle quali si dovrà dare atto nel verbale. In caso di forza maggiore la giustificazione potrà essere data

# Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

successivamente alla seduta; la stessa verrà verbalizzata nel corso della prima seduta successiva alla comunicazione. Il Presidente ed i componenti non possono entrare nel merito delle giustificazioni addotte dai colleghi o dall'organo di Revisione economico-finanziaria. Tuttavia il Presidente - in caso di reiterate ed ingiustificate assenze - deve darne comunicazione all'Assemblea per decisioni in merito.

## **Art. 2. ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI**

1. Le proposte di provvedimento o di comunicazione da sottoporre all'Assemblea di Bacino sono, di norma, predisposte dal personale preposto e consegnate al Direttore, il quale le esamina per l'eventuale sottoscrizione e le consegna al Presidente in modo che quest'ultimo possa decidere in merito alla formulazione dell'ordine del giorno della seduta.

2. Eventuali proposte di provvedimenti di iniziativa del Presidente devono essere trasmesse al Direttore per il prescritto parere.

3. Le proposte dovranno essere, di norma, complete della documentazione relativa e possibilmente visionabili e trasmesse, in via telematica o mediante strumenti web ai rappresentanti l'Assemblea di Bacino e all'organo di Revisione economico-finanziario, tre giorni prima della seduta salvi i casi di convocazione d'urgenza.

4. Eventuali richieste di chiarimento possono essere rivolte al Presidente, o al Direttore, a seconda delle rispettive competenze.

## **Art. 3. PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE**

1. Alle sedute dell'Assemblea di Bacino possono partecipare:

- i componenti.

- l'organo di Revisione economico-finanziario nelle sedute nelle quali si discutano gli atti fondamentali o alle quali siano stati invitati dal Presidente.

- il Direttore.

- eventuali invitati dal Presidente.

Le modalità di partecipazione sono indicate nei paragrafi seguenti.

2. I componenti partecipano alla seduta, alla discussione ed alla votazione, salvo il caso di conflitto di interessi, come indicato al successivo art. 5, comma 3.

3. L'organo di Revisione economico-finanziario esprime il proprio parere:

- su tutti gli atti di competenza ai sensi di legge;

- su richiesta del Presidente;

- su propria istanza al Presidente sugli aspetti economico-finanziari dei provvedimenti in discussione.

# Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

In nessun caso vota.

4. Il Direttore partecipa alla discussione per illustrare le proposte e fornire ogni utile informazione; deve esprimere per iscritto il proprio parere su tutte le proposte di deliberazione anche se non da lui formulate ed anche nell'ipotesi di sua impossibilità a partecipare alla seduta dell'Assemblea. Si prescinde dal parere del Direttore esclusivamente nell'ipotesi in cui lo stesso versi in una situazione di conflitto di interessi rispetto ad una determinata deliberazione.

5. La partecipazione del Direttore alla seduta è obbligatoria, salvo il caso di conflitto di interessi. In caso di assenza del Direttore partecipa alla seduta colui che ne esercita temporaneamente le funzioni. Nel caso di impossibilità di partecipazione alla seduta del Direttore o di chi lo sostituisce, la seduta può svolgersi, ma deve essere in ogni caso acquisito il suo parere scritto, che va verbalizzato.

6. Eventuali invitati (amministratori di enti locali, dirigenti o funzionari del Consiglio di Bacino Padova Sud, consulenti esterni) possono prendere la parola, su invito del Presidente, per illustrare proposte o documenti o fornire informazioni.

7. Sono ammesse le sedute in videoconferenza .

## **Art. 4. VALIDITA' DELLA SEDUTA**

1. L'Assemblea di Bacino è validamente costituita secondo quanto previsto dall'art 10 della convenzione istitutiva.

2. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea di Bacino sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei rappresentanti legali o loro delegati degli enti locali partecipanti presenti,, eccezione fatta per le deliberazioni di cui all' art 10 comma 2 della convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino relative alle lettere f), g), h), i) del comma 2 dell'art.9 della convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino, che vengono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei rappresentanti legali o loro delegati degli enti locali partecipanti presenti, semprechè questa rappresenti almeno la metà più uno delle quote millesimali di cui all'art. 6 della convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino.

3. Decorsi 30 minuti primi dall'ora indicata nell'avviso di convocazione senza che sia raggiunta la presenza minima per la validità della seduta, il Presidente può dichiarare deserta la seduta stessa.

4. I componenti che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere valida la riunione.

## **Art. 5. SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE**

1. Per le deliberazioni che implicano apprezzamenti o valutazioni circa le qualità o le capacità di una persona, la votazione avviene a scrutinio segreto. Non si ricorre allo scrutinio segreto quando si deve prendere atto del risultato di concorsi, di selezioni pubbliche, di promozioni od avanzamenti, in applicazione di una norma di legge o di contratto collettivo.



# Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

In caso di votazione a scrutinio segreto, il voto si esprime su scheda distribuita dal Presidente; non sono ammesse dichiarazioni di voto.

Il voto si esprime con un SI od un NO, ovvero con l'indicazione del nominativo della persona o delle persone prescelte.

Le schede utilizzate per la votazione, devono venire immediatamente distrutte dopo lo scrutinio che avviene alla presenza di due scrutatori designati dal Presidente tra i componenti presenti.

3. I rappresentanti dell'Assemblea di Bacino non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, oppure l'abbiano il coniuge, parenti od affini entro il quarto grado.

Deve, peraltro, trattarsi di interesse non solo personale, ma anche diretto, attuale ed economico, essendo necessario che sia tale da poter determinare un contrasto con l'interesse pubblico e da poter influire sulla libertà del componente.

Il Direttore e il componente che si trovano in condizioni di conflitto di interessi devono allontanarsi dalla seduta per il tempo in cui viene in discussione la proposta e finché sia portata a termine la votazione.

4. Nel caso di deliberazioni adottate con voto palese, i componenti che dichiarano di astenersi dal votare non vengono computati nel numero dei votanti; essi sono invece computati fra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta. Nel caso di votazione segreta vanno invece computati tra i votanti coloro che hanno espresso scheda bianca o scheda nulla.

5. Il Presidente accerta la regolarità della seduta, dirige e regola la discussione, stabilisce le modalità della votazione secondo le norme del presente articolo.

6. In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente.

## **Art. 6. VERBALIZZAZIONE**

1. Il verbale della seduta viene redatto dal Direttore o da altro impiegato designato dal Presidente. In caso di allontanamento del Direttore per conflitto di interessi, il verbale è redatto dal componente scelto dal Presidente. La sostituzione del Direttore ai fini della verbalizzazione è, comunque, consentita solo nei casi di comprovato impedimento e quando sia obbligato per conflitto di interessi ad astenersi dal partecipare alle sedute dell'Assemblea di Bacino.

2. Il verbale viene redatto in forma sintetica, pur nel rispetto della chiarezza. Vengono riportati a verbale solo gli interventi di cui il Presidente o i componenti facciano espressa richiesta e riguardino argomenti in discussione. In ogni caso vengono riportate le motivazioni di voto contrario o di astensione. Il parere del Direttore deve essere verbalizzato in ogni caso.

Non è consentita, dopo la chiusura della seduta, la richiesta di inserimento a verbale di dichiarazioni non rese nel corso della medesima.

# Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

3. Il verbale viene steso, di norma, entro la data della seduta successiva e viene pubblicato come meglio precisato al successivo punto 6.7. Il verbale si intende approvato qualora non vengano sollevati rilievi nella seduta successiva. I rilievi possono riguardare esclusivamente la fedeltà della verbalizzazione, mentre eventuali precisazioni od integrazioni relative allo svolgimento della seduta possono essere inserite nel verbale della seduta successiva.

4. Il verbale, munito della firma del Presidente e del Direttore o del Segretario verbalizzante, viene conservato a cura della segreteria del Consiglio di Bacino Padova Sud.

5. Per la visione e per il rilascio di copie del verbale valgono le norme di legge, dello Statuto e dell'apposito Regolamento del Consiglio di Bacino Padova Sud sull'accesso.

6. Copia del verbale viene trasmessa all'Organo di Revisione economico-finanziaria, in modo da consentirgli un costante controllo e monitoraggio dell'attività dell'Assemblea di Bacino.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea di Bacino vengono pubblicate all'Albo on line del Consiglio di Bacino e, nelle more dell'attivazione del sito istituzionale, in una sezione dedicata del sito del Comune di Piove di Sacco, in conformità all'art. 134, commi 3 e 4, del T.U.E.L., diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione e, nel caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

## **Art. 7. SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA DI BACINO**

1. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea di Bacino sono svolte dal Direttore o da un dipendente designato dal Presidente.

2. Al Direttore-Segretario spetta di collaborare con il Presidente in tutto ciò che riguarda il funzionamento dell'Assemblea di Bacino. In particolare gli competono le seguenti funzioni:

a) raccolta delle proposte e della documentazione da sottoporre all'Assemblea di Bacino;

b) stesura del verbale delle sedute e sottoscrizione dello stesso con assunzione delle relative responsabilità;

c) pubblicazione dei verbali delle deliberazioni, in conformità alle norme di legge e di statuto;

d) comunicazione dei provvedimenti adottati agli uffici dell'Assemblea di Bacino;

e) conservazione del registro dei verbali delle sedute e della documentazione allegata alle proposte approvate dall'Assemblea di Bacino;

f) firma, per copia conforme all'originale, delle copie dei verbali delle deliberazioni anche per la produzione in giudizio;

g) rilascio, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari ed in conformità alle disposizioni del Presidente, delle copie delle deliberazioni e visione degli atti da parte degli interessati, interni ed esterni al Consiglio di Bacino Padova Sud.

# Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

3. Il Direttore-Segretario attende inoltre, secondo le direttive del Presidente, a tutte le altre incombenze necessarie per il regolare funzionamento dell'Assemblea di Bacino secondo quanto previsto dallo statuto, dal presente Regolamento ed in base alle disposizioni impartite dal Presidente.

## **Art. 8. SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA**

1. Il Presidente, i componenti dell'Assemblea di Bacino, il Segretario verbalizzante e tutti i funzionari che svolgono funzioni di assistenza alle riunioni, nonché gli eventuali ospiti esterni da sentire per specifiche materie, possono partecipare alla seduta collegandosi, tra loro, in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza anche da luoghi diversi dalla sede istituzionale convenuta.

2. La convocazione delle adunanze avviene con modalità telematiche (es. mail, strumenti di messaggistica istantanea, ecc.), inviando ai componenti aventi diritto l'ordine del giorno contenente la documentazione utile per l'esame degli argomenti e delle proposte di deliberazione poste ad esame ed approvazione.

3. La convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge l'adunanza, con la possibilità di partecipare con la modalità del meeting online in sistema chiuso (teleconferenza, videoconferenza, chat) ed il componente dell'Assemblea di Bacino garantisce, col suo collegamento, di fare uso esclusivo e protetto della partecipazione.

4. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di: a) visione degli atti della riunione; b) intervento nella discussione; c) votazione.

5. L'adunanza telematica può essere utilizzata per tutti i pareri e le deliberazioni sulle materie di competenza del Assemblea di Bacino, a norma della vigente «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino Padova Sud afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"» ;

6. Il Segretario verbalizzante accerta l'identità dei partecipanti all'inizio di seduta, con una tolleranza di quindici minuti rispetto all'orario fissato per la riunione nella convocazione. Il numero legale è riscontrato in automatico dai collegamenti dal sistema, effettuati sul meeting e verificati; la seduta è aperta dal Presidente (o, in caso di assenza dello stesso, da un componente del Comitato dallo stesso designato, in sua vece): il numero legale è verificato in corso di seduta, solo all'inizio della votazione di ciascun punto posto all'ordine del giorno;

7. Dell'adunanza con la modalità telematica viene redatto un verbale (ad uso esclusivamente interno e riservato ai componenti del Assemblea di Bacino) a cura del Segretario verbalizzante, che dovrà precisare il giorno e l'ora della seduta, i presenti e l'oggetto di tutte le deliberazioni approvate o dei pareri resi o degli indirizzi espressi, e che dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e inviato via e-mail ai componenti del Assemblea di Bacino nonché conservato nell'archivio informatico dei documenti dell'Ente.

8. Il Presidente, il Segretario verbalizzante possono firmare digitalmente i documenti anche quando gli stessi amministratori si trovano fuori dal luogo di ordinario svolgimento della riunione, ovvero collegati tra loro da remoto.

9. Qualora la seduta dell'Assemblea di Bacino sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità telematiche, la stessa si considererà svolta nel luogo ove si trovano il Presidente della riunione che interviene in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza.

10. Nel verbale di seduta si dà conto dell'ora, del numero e dei nominativi dei componenti del Assemblea di Bacino intervenuti in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza.

# Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

11. Per il computo del numero legale si sommano tutti i componenti collegati in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza dai diversi luoghi in cui si trovano.

12. Per le modalità di votazione si fa riferimento alle disposizioni vigenti della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino Padova Sud afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"» .

13. Si precisa che il collegamento audio/video deve essere idoneo:

- a garantire la possibilità di accertare, da parte del Presidente e del Segretario verbalizzante, l'identità dei componenti dell'organo medesimo che intervengono in audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza, a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
- a consentire al Segretario verbalizzante di percepire quanto accade e viene discusso e deliberato nel corso della seduta;
- a consentire a tutti i componenti del Assemblea di Bacino di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

13. Si da atto che gli strumenti informatici utilizzati per garantire lo svolgimento delle sedute del Assemblea di Bacino in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza sono reperiti senza alcun nuovo o maggiore onere di spesa.

14. Si da atto che il presente Regolamento deve essere attuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003; in merito, si precisa che il Segretario verbalizzante procederà, all'inizio del collegamento, a leggere apposita informativa in materia di trattamento dei dati personali (in primis in relazione all'uso dell'immagine della persona), anche ai fini della registrazione della seduta, e a notificare ai componenti del Assemblea di Bacino collegati mediante audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza che il mantenimento del collegamento equivale a manifestazione di consenso circa il trattamento dei proprio dati personali.

## 9. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2024